

**Sentenza Tribunale di Napoli N. 5949 del 18.04.2014:** E' priva di pregio la deduzione di usurari età di un contratto di mutuo fondata sulla somma aritmetica di interessi di mora ed interessi corrispettivi. Dalla nota sentenza della Corte di Cassazione n. 350/2013, infatti, non può desumersi il principio secondo cui interessi moratori e corrispettivi vadano sempre sommati tra di loro, al fine di verificare il superamento della soglia dell'usura. Invero, afferma il Giudice, in tale sentenza, la S.C. ha chiarito che “ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori, **senza, peraltro, affatto affermare che la verifica dell'usurarietà comporti la necessità di sommare tra di loro gli interessi moratori e quelli corrispettivi.**



Galatina - Via Latina, 41 - Tel./fax: 0836-234086 - Cell.: 3923769550  
[www.studiolegaleluceri.it](http://www.studiolegaleluceri.it) - [info@studiolegaleluceri.it](mailto:info@studiolegaleluceri.it) - p.e.c.: [luceri.marco@ordavvle.legalmail.it](mailto:luceri.marco@ordavvle.legalmail.it)